



WEBINAR AIDC: Amministratori giudiziari

LE FASI DELLA MISURA DI PREVENZIONE PATRIMONIALE:

LA GESTIONE DEI BENI - LE CRITICITÀ GESTIONALI CONNESSE
ALL'AMMINISTRAZIONE DI UN BENE IN SEQUESTRO.

STRUMENTI FINANZIARI A SUPPORTO DELLE IMPRESE IN A.G.

La gestione dei beni sequestrati e confiscati

Titolo III - Capo II CAM (Artt. da 40 a 44)

- ▶ Art. 40 - Gestione dei beni sequestrati
- ▶ Art. 41 - Gestione delle aziende sequestrate
- ▶ Art. 41-bis - Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate
- ▶ Art. 41-ter - Istituzione dei tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo
- ▶ Art. 41-quater - Supporto delle aziende sequestrate o confiscate
- ▶ Art. 42 - Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi
- ▶ Art. 43 - Rendiconto di gestione
- ▶ Art. 44 - Gestione dei beni confiscati

Le criticità negli adempimenti gestionali dei beni diversi dall'azienda

Profili problematici nella gestione:

- *degli immobili*
- *dei beni mobili registrati*
- *dei valori mobiliari*

Regolarizzazione delle occupazioni

Art. 21 comma 2 CAM - Lo sgombero degli occupanti *sine titulo*

Il giudice delegato alla procedura ai sensi dell'articolo 35, comma 1, sentito l'amministratore giudiziario, **valutate le circostanze**, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro, mediante l'ausilio della forza pubblica.

I rapporti col proposto

Art 40 comma 2-bis - Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e, comunque, nei casi previsti dal comma 3-ter, primo periodo, del presente articolo, il tribunale, con decreto revocabile in ogni momento, dispone il differimento dell'esecuzione dello sgombero non oltre il decreto di confisca definitivo.

Il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, è tenuto a corrispondere l'indennità eventualmente determinata dal tribunale e a provvedere a sue cure alle spese e agli oneri inerenti all'unità immobiliare; è esclusa ogni azione di regresso. Il tribunale, con il provvedimento con cui rigetta la richiesta, dispone l'esecuzione dello sgombero se precedentemente differito.

La locazione degli immobili sequestrati a terzi soggetti: la determinazione del canone (eventuale nomina del coadiutore tecnico o affidamento ai valori OMI) e la sottoscrizione dei contratti e la clausola risolutiva espressa

Art. 40 comma 3-bis. L'amministratore giudiziario, con l'autorizzazione scritta del giudice delegato, può locare o concedere in comodato i beni immobili, prevedendo la cessazione nei casi previsti dal comma 3-ter e comunque in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva.

Direttiva 5.8. Mdp Palermo: Va prevista una clausola risolutiva espressa del seguente tenore (o analogo):

«Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva espressa nell'ipotesi in cui il conduttore dovesse risultare, giusta sentenza irrevocabile, appartenente ad un sodalizio mafioso o ad altra associazione criminale organizzata o, comunque, dovesse risultare oggetto di comunicazioni o informazioni antimafia anche atipiche rese dalla competente Prefettura ai sensi degli artt. 84 e ss. D.Lgs 159/2011»

17) Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva espressa nell'ipotesi in cui il Conduttore dovesse risultare, giusta sentenza irrevocabile, appartenente ad un sodalizio mafioso o ad altra associazione criminale organizzata o, comunque, dovesse risultare oggetto di comunicazioni o informazioni antimafia anche atipiche rese dalla competente Prefettura ai sensi degli artt. 84 e sss. D.Lgs 159/2011. Il conduttore si impegna a rilasciare l'immobile entro 10 giorni dalla ricezione del provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che dispone la risoluzione del contratto in conseguenza delle informative negative, manlevando l'Amministratore Giudiziario da ogni responsabilità diretta e indiretta per tale evento. Le parti convengono che, in ipotesi di confisca definitiva, il presente contratto si risolverà, salva la possibilità di subentro dell'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata. Dalla data di risoluzione del vincolo, la Parte Conduttrice dovrà rilasciare l'immobile, manlevando l'Amministratore Giudiziario da ogni responsabilità diretta e indiretta per tale evento. Infine, le parti convengono che il presente contratto si risolverà nell'ipotesi in cui dovesse intervenire la revoca della misura di prevenzione, salva la possibilità di subentro del Sig. Maranzano Antonino, titolare della quota di $\frac{1}{2}$ della proprietà dell'immobile sottoposta a confisca di primo grado. Dalla data di risoluzione del vincolo, la Parte Conduttrice dovrà rilasciare l'immobile, manlevando l'Amministratore Giudiziario da ogni responsabilità diretta e indiretta per tale evento, salva diversa determinazione della proprietà dell'immobile medesimo.

Le assegnazioni provvisorie dei beni immobili

Art. 40 comma 3-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, in via prioritaria, concedere in comodato i beni immobili ai soggetti indicati nell'articolo 48, comma 3, lettera c), con cessazione alla data della confisca definitiva. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, qualora non si sia già provveduto, dispone l'esecuzione immediata dello sgombero, revocando, se necessario, i provvedimenti emessi ai sensi del comma 2-bis del presente articolo.

Immobili già locati

Art 40 comma 3-quater CAM. In caso di beni immobili concessi in locazione o in comodato sulla scorta di titolo di data certa anteriore al sequestro, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, pone in essere gli atti necessari per ottenere la cessazione del contratto alla scadenza naturale.

Direttiva 5.7. Mdp Palermo: Per gli immobili già locati l'A.G deve esercitare il diritto previsto dall'art. 56 D.Lgs 159/11 (subentro o risoluzione). In caso di subentro nel contratto, alla scadenza naturale dello stesso, l'a.g. dovrà negoziare un nuovo contratto che contenga la clausola di cui alla direttiva 5.8.

La preventiva autorizzazione delle spese necessarie per la gestione

Il Codice Antimafia **all'Art. 41 comma 2** prevede che l'amministratore giudiziario provveda agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può con decreto motivato indicare il **limite di valore** entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione.

Il Legislatore non ha previsto nulla in ordine alla eventuale estensione del limite valoriale anche alla gestione degli altri beni.

La preventiva autorizzazione delle spese necessarie per la gestione dei beni (segue)

Il CAM si limita a dire che:

Art. 40 CAM comma 1 - Il giudice delegato impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati, anche avvalendosi dell'attività di ausilio e supporto dell'Agenzia ai sensi degli articoli 110, 111 e 112.

Art. 40 CAM comma 3. L'amministratore giudiziario **non può** stare in giudizio né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione, anche a tutela dei diritti dei terzi, **senza autorizzazione scritta del giudice delegato.**

Art. 42 CAM comma 1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore giudiziario mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate, confiscate o comunque nella disponibilità del procedimento.

L'affidamento dei beni mobili registrati

Art 40 CAM 5-bis. I beni mobili sequestrati, anche iscritti in pubblici registri, possono essere affidati dal tribunale in custodia giudiziale agli organi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività istituzionali o per esigenze di polizia giudiziaria, ovvero possono essere affidati all'Agenzia, ad altri organi dello Stato, ad enti pubblici non economici e enti territoriali per finalità di giustizia, di soccorso pubblico, di protezione civile o di tutela ambientale nonché ai soggetti previsti dall'articolo 48, comma 3, lettera c).

La vendita dei beni in sequestro

Art 40 CAM 5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro e alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all'articolo 36, **destina alla vendita i beni mobili sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie.** Se i beni mobili sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale **dispone la loro distruzione o demolizione.**

Art 40 CAM 5-ter. (segue)

Medesime disposizioni sono previste con riferimento ai beni mobili confiscati

Art. 48. Destinazione dei beni e delle somme

12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli enti territoriali o ai soggetti previsti dal comma 3, lettera c).

12-bis. Sono destinati in via prioritaria al Corpo nazionale dei vigili del fuoco autocarri, mezzi d'opera, macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale, funzionali alle esigenze del soccorso pubblico.

12-ter. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, non destinati ai sensi dei commi 12 e 12-bis, possono essere destinati alla vendita, con divieto di ulteriore cessione per un periodo non inferiore a un anno, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5, sesto periodo, ovvero distrutti.



Valori mobiliari

I proventi derivanti dalla gestione dei beni (non aziendali) in sequestro

Art 37 commi 3 e 4 CAM.

3. Le somme apprese, riscosse o ricevute a qualsiasi titolo dall'amministratore giudiziario in tale qualità, escluse quelle derivanti dalla gestione di aziende, affluiscono al Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite le norme per la gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione dei beni immobili.

4. Le somme di cui al comma 3 sono intestate alla procedura e i relativi prelievi possono essere effettuati nei limiti e con le modalità stabilite dal giudice delegato.

La segnalazione di altri beni da sequestrare

Art. 36 comma 2 CAM - La relazione di cui al comma 1 indica anche le eventuali difformità tra quanto oggetto della misura e quanto appreso, nonché l'esistenza di altri beni che potrebbero essere oggetto di sequestro, di cui l'amministratore giudiziario sia venuto a conoscenza.

(Vedi anche direttive del Tribunale)

Nel caso di immobili, visura nominativa ipo-catastale (SISTER), nel caso di beni mobili registrati, visura nominativa PRA.

Obbligo di tenuta del registro della procedura

Art 37 comma 1 CAM - L'amministratore giudiziario, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile, tiene un registro, preventivamente vidimato dal giudice delegato alla procedura, sul quale annota tempestivamente le operazioni relative alla sua amministrazione secondo i criteri stabiliti al comma 6. Con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le norme per la tenuta del registro.

Obbligo di tenuta del registro della procedura (segue)

Art 37 Comma 5 CAM L'amministratore giudiziario tiene **contabilità separata in relazione ai vari soggetti o enti proposti**; tiene inoltre contabilità separata della gestione e delle eventuali vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale ed ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale. **Egli annota analiticamente in ciascun conto le entrate e le uscite di carattere specifico e la quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale.** Conserva altresì i documenti comprovanti le operazioni effettuate e riporta analiticamente le operazioni medesime nelle relazioni periodiche presentate ai sensi dell'articolo 36.



Estratto pagg. 46-47 delle Linee Guida in materia di amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati del CNDCEC (Roma, Ottobre 2015)

“Ad oggi, non si è ancora pervenuti all’emanazione del decreto ministeriale che dovrebbe disciplinare le specifiche modalità di tenuta del registro. [...] In estrema sintesi il registro della procedura dovrebbe rappresentare una sorta di time sheet dell’attività dell’amministratore, con la duplice funzione di permettere le successive rendicontazioni dell’amministratore stesso (relazioni periodiche e rendiconto finale) e di consentire le opportune valutazioni da parte dell’Autorità giudiziaria (in ultimo anche ai fini della quantificazione del compenso.”

Senza pretesa di fornire un'indicazione esaustiva delle operazioni da annotare nel registro, nella tabella che segue, si sintetizzano alcune operazioni ricorrenti, talune aventi contenuto economico-finanziario:

Data	Attività	Bene	Intestatario	Proposto	Entrata	Uscita	Tempo
18.02.2015	Accesso cancelleria per accettazione incarico	tutti	tutti	Tutti	0	0	1 ora
20.02.2015	Esecuzione sequestro immobile xxx	Immobile xxx	Mario Rossi	Fabio Verdi	0	0	4 ore
21.02.2015	Accesso banca per firme	Società xxxx	Claudio Bianchi e xxx	Giulio xxxx	0	0	3 ore
21.02.2015	Acquisto	tutti	tutti	Tutti	0	5,00	0,30

	registro procedura						ore
28.02.2015	Incasso affitto immobile	Immobile xxx	Mario Rossi	Fabio Verdi	800,00	0	0
28.02.2015	Istanza per nomina coadiutori	tutti	tutti	Tutti	0	0	0,30 ore
03.03.2015	Accesso presso P.G.	tutti	tutti	Tutti	0	0	4 ore
04.03.2015	Assemblea società xx	Xxx Srl	Claudio Bianchi e xxx	Giulio xxxx	0	0	3 ore
05.03.2015	Sostituzione serrature immobile xxx	Immobile xxx	Claudio Bianchi	Giulio xxx	0	150,00	4 ore
07.03.2015	Istanza per costituzione in giudizio art. 39	Società xxx	Mario Rossi	Fabio Verdi	0	0	1,5 ore
08.03.2015	Riunione con fornitore	Società xxx	Mario Rossi	Fabio Verdi	0	0	3 ore

Si raccomanda, peraltro, la numerazione ed archiviazione dei documenti rappresentativi dei costi sostenuti, che dovranno poi essere allegati all'istanza di liquidazione delle spese da presentare ai sensi dell'art. 42, c. 4.

Obbligo di rendicontazione periodica e finale (Beni sequestrati aziendali e non)

Art 36 comma 3 CAM

L'amministratore giudiziario redige, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, che trasmette anche all'Agenzia, esibendo, ove richiesto, i relativi documenti giustificativi.

Art 43 commi 1 e 2 CAM

1. All'esito della procedura, e comunque dopo i provvedimenti di confisca di primo e di secondo grado, entro sessanta giorni dal deposito di ciascuno dei medesimi provvedimenti, l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato **il conto della gestione**, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 37, comma 5.

2. Il conto della gestione espone in modo completo e analitico le modalità e i risultati della gestione e contiene, tra l'altro, l'indicazione delle somme pagate e riscosse, la descrizione analitica dei cespiti e il saldo finale. In caso di irregolarità o di incompletezza, il giudice delegato invita l'amministratore giudiziario ad effettuare, entro il termine indicato, le opportune integrazioni o modifiche.

Direttiva 8.4. MdP Palermo: Per il rendiconto dei beni aziendali sarà sufficiente fare riferimento alla contabilità.

Direttiva 8.5 MdP Palermo: Per il rendiconto degli altri beni si deve istituire il registro delle operazioni anche quando si è scelto di canalizzare tutte le operazioni su un apposito conto corrente.



*Le principali criticità nella gestione delle
aziende sequestrate*

L'estensione del sequestro al compendio aziendale nel caso di sequestro dell'intero capitale sociale

Art. 20 comma 1 CAM. Il tribunale, quando dispone il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie, ordina il sequestro dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In ogni caso il sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile. Nel decreto di sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende il sequestro.

N.B. si segnala come i giudici di legittimità, con diversi interventi, hanno stabilito che l'estensione del sequestro delle partecipazioni societarie totalitarie all'azienda prevista dall'art. 20 D. Lgs. n. 159/2011 non è una norma generale che trova applicazione in ogni caso di sequestro totalitario di partecipazioni societarie, non essendo applicabile per le altre tipologie di sequestro (diretto o per equivalente), in funzione della successiva confisca, diverse da quella "di prevenzione" (o "antimafia"), escludendo l'applicazione della stessa, ad esempio, nei sequestri per reati fiscali.

Fornitori e debiti aziendali

L'ambito di applicazione del Titolo IV del D L.vo 159/2011 (Art. 52 e segg.), i fornitori strategici e i pagamenti urgenti dei crediti ante sequestro (Art. 54 bis)

L'applicazione del titolo IV CAM ai sequestri preventivi e a sequestro e confisca in casi particolari: l'art. 104bis disp. att. C.p.p.

Comma 1 Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente.

Comma 1-quater. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, **si applicano ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240- bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice.**

Testo attualmente in vigore

1-bis. Il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione. Si applicano le norme di cui al libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

Testo riformato con decorrenza da entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa (Rinvio dal 16 maggio al 15 luglio 2022 rif. Decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, contenente ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR).

1-bis. Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni. **Quando il sequestro è disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo.**

Art. 240-bis. C.P. Confisca in casi particolari

E' sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti:

a) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale:

- 416, sesto e settimo comma
- 416 realizzato allo scopo delitti immigrazione o falso
- 600, 601,602 schiavitù
- 416 bis
- 416 ter7
- 452 quaterdecies (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
- 630 sequestro a scopo estorsione
- per i delitti commessi avvalendosi condizioni 416 bis o al fine di agevolare
- delitti Tu stup

b) dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325 (reati contro la pubblica amministrazione)

c) 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater (falsi)

d) nonché dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma (ambientali)

e) 493-ter, Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento

f) 512-bis, trasferimento fraudolento di valori

g) 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies,

h) 603-bis, caporalato

i) 629 estorsione

j) 640, secondo comma, n. 1, con l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto e' commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis". Rispettivamente: Truffa e Truffa aggravata

per il conseguimento di erogazioni pubbliche (introdotto dal decreto legge sulle cessioni dei bonus casa n. 3/2022)

k) 644 usura

l) 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 (ricettazione, riciclaggio, reimpiego, auto-ricettazione)

m) articolo 2635 del codice civile (Corruzione fra privati)

n) taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale o) articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi (sistemi informatici).



Istituti di credito

La sorte delle linee di credito (*Vedi circolare n. prot. 348801/14 del 31/03/2014 emessa dalla Banca d'Italia, in tema di segnalazione alla Centrale Rischi delle posizioni in sofferenza, con la quale si è stabilito che, dalla data del sequestro e fino all'accertamento giudiziale delle condizioni di cui all'art. 52 del D.Lgs. 159/11, gli intermediari, ai fini della quantificazione dell'importo da segnalare, devono dare atto della momentanea inesigibilità del credito (quota capitale ed interessi) vantato nei confronti dei soggetti sottoposti alla misura di prevenzione.*

Vedi anche comunicazione del 31 luglio 2020 Banca d'Italia.



Istituti di credito (segue)

La concessione di nuove linee di credito (*Vedi anche Art. 41-bis CAM - Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate*).

Istituti di credito (segue)

La valutazione sulla opportunità di sostituire la banca.

La crisi aziendale:

Pre-sequestro: la proprietà criminale può abbandonare o svuotare le imprese oggetto di interesse da parte degli organi inquirenti;

Sequestro: Vengono meno i vantaggi illeciti (riciclaggio, collusione/corruzione/intimidazione) con la rarefazione degli ordinativi conseguente alla sottrazione dell'impresa dall'area di influenza della criminalità organizzata;


Post-sequestro: intervengono i costi della legalità: contabilità veritiera, tutela ambientale, sicurezza del lavoro, regolarità fiscale e contributiva.

Istituti di credito (segue)

- Un processo di contrazione delle linee di credito esiste e si avvia ben prima del provvedimento di sequestro;
- La restrizione del credito è contestuale al peggioramento degli indicatori reddituali dell'impresa;
- Il degrado degli equilibri sia economici che finanziari non si arresta dopo l'entrata delle imprese in amministrazione giudiziaria

Analisi su dati della centrale di rischi

MIGLIAIA DI EURO; VALORI MEDI PER L'IMPRESA
FONTE BANCA D'ITALIA



La sorte dei rapporti giuridici pendenti: verifica sull'impatto della continuità aziendale

Art 56 comma 3 CAM. Se dalla sospensione di cui al comma 1 può derivare un danno grave al bene o all'azienda, il giudice delegato autorizza, entro trenta giorni dall'esecuzione del sequestro, la provvisoria esecuzione dei rapporti pendenti. L'autorizzazione perde efficacia a seguito della dichiarazione prevista dal comma 1

Si ponga mente ad esempio al contratto di locazione dell'immobile, ove è ubicata l'azienda sequestrata (esercizi pubblici/ristoranti). Senza poter subentrare nel rapporto locatizio sottoscritto dal proposto l'amministratore giudiziario non avrebbe altra via che quella della liquidazione dell'azienda con conseguente perdita dell'avviamento commerciale e dando luogo quindi a distruzione di ricchezza, andando così contro il principio fondamentale del testo unico antimafia che ha come scopo la conservazione dei valori ed anzi del loro prospettico incremento.

I casi che si presentano nella pratica sono ovviamente molteplici: si pensi al contratto di leasing, ai contratti di somministrazione, all'appalto, etc..

Le scritture contabili: la necessità di una revisione

La verifica delle prospettive di continuità aziendale non può prescindere da una preventiva analisi dell'impianto contabile dell'impresa sequestrata rinvenuto all'atto dell'insediamento dell'Amministrazione Giudiziaria che ne confermi o meno la veridicità.

La questione non è affatto marginale se si pensa alla circostanza che, di consueto, l'Amministratore Giudiziario eredita la gestione di aziende che presentano scritture contabili di dubbia attendibilità e, pertanto, non rappresentative della reale situazione patrimoniale-finanziaria e che impongono una oculata e capillare attività di revisione contabile il cui esito potrebbe far emergere situazioni di allarme tali da impattare negativamente sul patrimonio netto aziendale e inficiare - o ancora peggio - vanificare il contenuto del programma di gestione ex art 41 CAM.



Rapporti di lavoro dipendente

I “costi della legalità” e gli strumenti per il mantenimento dei livelli occupazionali (cenni)

Tipologie di sequestro degli immobili riferiti a compendi aziendali sequestrati:

- Immobili autonomamente sequestrati
- Immobili non sequestrati in via autonoma ricompresi nel compendio aziendale staggito

I beni immobili e mobili registrati intestati alle aziende o società in alcuni casi sono indicati nel provvedimento di sequestro ma possono anche essere inseriti successivamente sulla base di un provvedimento integrativo a seguito della relazione dell'amministratore giudiziario in cui è stata riscontrata l'esistenza di beni non indicati nel provvedimento.

Le principali criticità in tema di gestione di patrimoni immobiliari:

- I preliminari di compravendita privi di data certa

- Le attività di regolarizzazione amministrativa (Art. 35 bis):
 - Comma 2. Dalla data del sequestro e sino all'approvazione del programma di cui all'articolo 41, comma 1, lettera c), gli accertamenti a qualsiasi titolo disposti sull'azienda sequestrata dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono notificati all'amministratore giudiziario. Per un periodo di sei mesi dalla notificazione dell'accertamento è sospesa l'irrogazione delle sanzioni ed entro lo stesso termine l'amministratore giudiziario procede alla sanatoria delle violazioni eventualmente riscontrate, presentando apposita istanza alla pubblica amministrazione interessata, sentito il giudice delegato. Per la durata indicata nel periodo precedente rimangono sospesi i relativi termini di prescrizione.
 - Comma 3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dell'impresa sequestrata o confiscata, dalla data di nomina dell'amministratore giudiziario e fino all'eventuale provvedimento di dissequestro dell'azienda o di revoca della confisca della stessa, o fino alla data di destinazione dell'azienda, disposta ai sensi dell'articolo 48, sono sospesi gli effetti della pregressa documentazione antimafia interdittiva, nonché le procedure pendenti preordinate al conseguimento dei medesimi effetti.

- Le manutenzioni dei beni immobili:
 - 41 c. 1 quater): L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, nell'attività di gestione degli immobili e dei beni aziendali, conferisce la manutenzione ordinaria o straordinaria di preferenza alle imprese fornitrici di lavoro, beni e servizi già sequestrate ovvero confiscate.
 - Concetto ribadito anche in fase di confisca con la Circolare ANBSC 27726 del 21/06/2019



Il contenuto delle istanze da sottoporre agli organi preposti (Tribunale e ANBSC):

- Istanze locazioni e vendite immobiliari: la descrizione dell'immobile, la congruità del valore di locazione/vendita, la clausola risolutiva espressa sia in caso di revoca sequestro e/o confisca definitiva che per informative antimafia positive (art. 40);
- La gestione delle spese condominiali: Indicazioni operative Circolare ANBSC 14626 del 9/4/2020



Le Direttive del Tribunale

TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I^A PENALE - MISURE DI PREVENZIONE

Il Giudice delegato, [REDACTED]
esaminati gli atti del procedimento indicato promosso nei confronti di
[REDACTED] nel quale è stato nominato amministratore giudiziario il
dott. Fabrizio Abbate;

ritenuto che occorre impartire al medesimo A.G. le direttive approvate dalla
Sezione nelle riunioni del 10 e 12.1.2017, da allegarsi al presente provvedimento
quale sua parte integrante, fatte salve le necessarie correzioni alla luce delle
novità introdotte dalla l. n. 161/17 e dal d.lgs. n. 54/18;

ritenuto opportuno, in particolare, segnalare all'A.G. le seguenti novità salienti
(rispetto alle quali, dunque, le citate linee guida devono intendersi modificate in
ossequio alla normativa attualmente vigente):

- in caso di sequestro di partecipazioni societarie totalitarie, il vincolo si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda: ove il decreto di sequestro non indichi in modo specifico i conti ed i beni costituiti in azienda (rispetto ai quali il vincolo va apposto mediante particolari formalità - es. immobili, veicoli, natanti, attrezzature di particolare rilevanza, titoli, strumenti finanziari, partecipazioni societarie, ecc.), l'A.G. formulerà tempestivamente la segnalazione ex art. 36, cp. 2;
- l'esecuzione del sequestro va curata secondo le modalità indicate dall'art. 20, co. 3, e 21;
- l'art. 35, co. 3, elenca dettagliatamente (introducendo nuove categorie) i soggetti che non possono svolgere le funzioni di coadiutore o di diretto collaboratore dell'A.G.;

- tenuto conto della necessità di trasmettere alle parti la sola parte della relazione ex art. 36 in cui si indica il presumibile valore di mercato dei beni sequestrati, si raccomanda di inserire la stima come allegato alla relazione medesima, onde consentire una univoca e semplice individuazione della parte da rendere ostensibile ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, co. 4;
- l'art. 39 ha previsto - nel caso del necessario patrocinio in cause riguardanti i rapporti ed i beni sequestrati - che l'A.G., autorizzato dal G.D. a stare in giudizio, interPELLI preventivamente l'Avvocatura dello Stato inoltrando richiesta di assistenza; trascorsi 5 giorni senza che l'Avvocato Generale si esprima, si potrà procedere alla nomina di un libero professionista;
- avendo la riforma previsto la durata dell'incarico fino alla pronuncia di secondo grado (salvo, evidentemente, il caso di restituzione), vanno modificate le clausole risolutive dei contratti di locazione (nella parte in cui prevedevano la naturale scadenza con il termine del giudizio di primo grado), nel senso di prevedere la risoluzione del contratto o in caso di restituzione o in caso di confisca di secondo grado (sempre fatto salvo il caso di subentro del titolare o dell'Agenzia);
- nel caso di beni già concessi in locazione o in comodato (con titolo di data certa anteriore al sequestro), l'A.G., previa autorizzazione del G.D., potrà in essere gli atti necessari per ottenere la cessazione del contratto alla scadenza naturale;

- è stata ampliata ai soggetti di cui all'art. 48, co. 3, lett. c, la possibilità di affidamento dei beni mobili sequestrati (sempre che ciò non pregiudichi la gestione o non vi siano proficue prospettive di messa a reddito);
- nel caso di sequestro di aziende, l'art. 41 prevede il termine di 30 gg. per la proposta di prosecuzione o sospensione dell'attività con riserva di rivalutazione a seguito della presentazione di un'ulteriore relazione (diversa da quella ex art. 36) entro tre mesi dalla nomina (prorogabili a sei), in relazione ai cui contenuti si rimanda alle numerose e rilevanti modifiche introdotte dalla l. n. 161/17; si segnala - a mero titolo esemplificativo - il contenuto della proposta di prosecuzione o ripresa (e del relativo programma), l'individuazione dei rapporti commerciali essenziali (e di quelli esauriti, non provati o non funzionali) e dei rapporti di lavoro necessari, l'acquisizione di proposte da parte delle organizzazioni sindacali presenti all'interno dell'azienda, la proposta di revoca dell'amministratore della società o del controllo in caso di mantenimento della carica, la preferenza (nel conferimento di manutenzioni ordinarie o straordinarie - e comunque a parità di convenienza economica) a imprese sequestrate e confiscate, il mantenimento (in caso di prosecuzione dell'attività e fino all'approvazione del programma) dell'efficacia dei titoli abilitativi, la non operatività (dall'immissione in possesso fino all'approvazione del programma di prosecuzione) delle cause di scioglimento della società (indicate al co. 1 *octies*), la cessazione di diritto del contratto di affitto d'azienda al momento della confisca definitiva, la preferenza nell'affitto e nel comodato ai soggetti di cui al co. 2 *ter*, le prerogative dell'A.G. nel caso di sequestro di partecipazioni societarie (co. 6);
- la previsione di strumenti finanziari per la gestione e valorizzazione delle aziende (art. 41 *bis*) (in relazione ai quali si raccomanda all'A.G. l'assunzione di ogni proficua e tempestiva iniziativa volta all'accesso alle risorse), l'istituzione dei tavoli permanenti (ex art. 41 *ter*) e i supporti alle aziende (art. 41 *quater*) (strumenti pure potenzialmente essenziali alla prosecuzione dell'attività, ed in relazione ai quali si raccomanda all'A.G. l'adozione di tempestive iniziative a riguardo - ad es. anche avanzando formalmente alle autorità competenti istanza per l'attivazione dei meccanismi di supporto e sostegno);

- la previsione di un possibile pagamento di debiti anteriori per prestazioni collegate a rapporti commerciali essenziali (art. 54 bis);
- la sospensione delle procedure esecutive sui beni in sequestro e dei giudizi civili relativi a domande precedentemente trascritte aventi ad oggetto il diritto di proprietà, diritti reali o personali di godimento o di garanzia sul bene in sequestro (art. 55);
- la previsione di un termine (con la relazione ex art. 41 e comunque entro sei mesi dall'immissione in possesso) per la dichiarazione di subentro nei rapporti pendenti (art. 56);

p.t.m.

impartisce all'A.G. le direttive indicate in parte motiva, di cui dispone la comunicazione allo stesso a cura della Cancelleria, unitamente al presente provvedimento.

Manda alla Cancelleria gli ulteriori adempimenti di competenza.

Palermo, 14 maggio 2020

Disposto off. 17.6.20

CANCELLIERE
PALERMO

Il Giudice





Gli strumenti finanziari a supporto delle imprese in A.G.

Art. 41-bis. Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate (Presupposti)

1. L'accesso alle risorse delle sezioni di cui alle lettere a) e b) del comma 196 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è **richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, o dall'Agenzia, dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa previsti dall'articolo 41, comma 1-sexies.**

Art. 41-bis. Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate (Garanzie)

2. I crediti derivanti dai finanziamenti erogati dalla sezione di cui alla lettera b) del comma 196 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge stabilità 2016), hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili dell'impresa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio.

3. Il privilegio **può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sugli stessi beni** in data successiva alle annotazioni di cui al comma 5. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.

4. Il privilegio di cui al presente articolo è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, anche se preesistente alle annotazioni di cui al comma 5, fatta eccezione per i privilegi per spese di giustizia e per quelli di cui all'articolo 2751-bis del codice civile.

5. Il privilegio è annotato presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari competenti in relazione al luogo in cui si trovano i beni e nel registro di cui all'articolo 1524 del codice civile presso il tribunale competente in relazione al luogo ove ha sede l'impresa finanziata.

Agevolazioni per le imprese già confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata

Normativa

- [Decreto interministeriale 4 novembre 2016](#)
- [Decreto Interministeriale 5 novembre 2019](#)
- [Decreto direttoriale 6 agosto 2020](#)
- [Testo coordinato Decreto Interministeriale 4 novembre 2016](#)



Risorse disponibili

La misura agevolativa, con uno stanziamento totale di risorse pari a 48 milioni di euro, a settembre 2022 ha ancora disponibili € 34.050.300,00.

Esclusivamente per le piccole e medie imprese ubicate nella Regione Siciliana sono stati stanziati ulteriori 20 milioni di euro, di cui € 9.180.384,36 ancora disponibili a settembre 2022.

I termini per la presentazione delle domande sono aperti.

I termini verranno chiusi dal Ministero dello sviluppo economico - con comunicazione sul sito del MISE (oggi MIMIT) – solo in caso di esaurimento delle risorse.

Oggetto dell'agevolazione

L'agevolazione consiste in un finanziamento del Ministero:

1. a tasso zero;
2. di importo non inferiore a euro 50.000 e non superiore a euro **2.000.000**;
3. di durata compresa tra i tre e i **quindici anni**, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di **cinque anni**;
4. senza alcuna forma di garanzia né personale, né reale, né bancaria, né assicurativa;
5. erogato alle imprese beneficiarie **in due quote** se si tratta di finanziamenti per **liquidità** (fabbisogno finanziario) o **in tre quote** di un terzo ciascuna se si tratta di finanziamenti a fronte di **investimenti** (a stato avanzamento lavori);
6. concesso nei limiti di intensità agevolativa previsti, a seconda del settore di appartenenza del soggetto beneficiario, dai Regolamenti “**de minimis**” n. 1407/2013, n.1408/2013 e n. 717/2014.

Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari delle agevolazioni nazionali sono le imprese **di qualunque dimensione, operanti in tutti i settori e su tutto il territorio italiano**, e che rientrano nelle seguenti fattispecie:

1. imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata **estesa anche ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 240-bis, comma 1 del codice penale (reati tributari), all'articolo 301, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Applicazione pena su richiesta) e 85-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (traffici illeciti);**
2. **imprese che hanno acquistato o affittato imprese sequestrate o confiscate o loro rami di azienda**
3. cooperative sociali assegnatarie di beni immobili confiscati
4. cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata affittuarie o cessionarie di beni aziendali confiscati.

Programmi ammissibili

Gli interventi sono finalizzati a sostenere le imprese beneficiarie a fronte di programmi di durata biennale relativi a:

fabbisogno finanziario, determinato da un insufficiente accesso al credito bancario o dalla sua contrazione;

investimenti produttivi, per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, per ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, finalizzati alla tutela e incremento dei livelli occupazionali ed emersione del lavoro irregolare.

Requisiti di accesso

Le imprese per poter accedere all'agevolazione devono possedere i seguenti requisiti:

- essere iscritte nel registro delle imprese e risultare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti (non risultare in stato di scioglimento o liquidazione - non essere sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati o ad accordi di ristrutturazione dei debiti);
- avere **un rapporto tra patrimonio netto e totale dell'attivo di bilancio non inferiore al 5%** con riferimento all'ultimo bilancio approvato. Per le società di persone e le imprese individuali il patrimonio netto è considerato integrato con il patrimonio dei soci o del titolare, rilevato dalle dichiarazioni dei redditi, e ridotto dei prelevamenti dei soci o del titolare;

Requisiti di accesso (segue)

- avere **un flusso di cassa (*cash flow*) non inferiore alla somma degli impegni annuali per capitale derivanti dal finanziamento agevolato richiesto** e degli altri finanziamenti già erogati all'impresa beneficiaria nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti e in essere alla data di presentazione della domanda; le capacità di rimborso sono valutate su tre bilanci previsionali; **deve essere presentato dall'impresa business plan triennale.**

Documentazione per la presentazione delle domande

Il decreto direttoriale 6 agosto 2020, definisce le modalità e i termini per la presentazione delle domande, il modello di domanda e l'ulteriore documentazione che le imprese sequestrate o confiscate sono tenute a presentare per richiedere l'accesso al finanziamento agevolato.

- [Allegati \(ZIP\)](#)

Presentazione delle domande

Le agevolazioni sono concesse mediante procedura valutativa a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 d.lgs. n. 123/98.

Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate esclusivamente tramite procedura informatica, all'indirizzo <https://agevolazionidgiai.initalia.it> - sezione “Accoglienza Istanze DGIAl”.

La compilazione della domanda di finanziamento viene effettuata in modalità telematica tramite la piattaforma accessibile da “Accoglienza Istanze DGIAl”.

Ai fini della compilazione, alle PMI richiedenti è richiesto il possesso di una casella di PEC attiva e la sua registrazione nel Registro delle imprese.

Alcuni requisiti di accesso alle agevolazioni sono riscontrati nel Registro delle imprese già in fase di compilazione della domanda.



Trasmissione delle richieste di erogazione e di ulteriore documentazione

Per trasmettere le richieste di erogazione o per rispondere ad eventuali richieste di integrazioni documentali da parte del Ministero, le imprese dovranno collegarsi al link attuazione.giaimise.gov.it, procedere alla registrazione della propria utenza ed seguire la procedura guidata.

Per registrarsi sul portale occorre che l'impresa sia regolarmente iscritta al Registro delle Imprese e abbia preventivamente comunicato allo stesso un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (indirizzo PEC) ai sensi dell'art 16 del decreto-legge 185 del 2008 e dell'art. 5 del decreto-legge n. 79 del 2012.

L'indirizzo PEC, come risulta presso il Registro delle Imprese, sarà utilizzato in fase di registrazione dell'impresa per la trasmissione delle credenziali informatiche per l'accesso al sistema.

Revoca del finanziamento (Art. 10)

Il *Ministero* procede alla **revoca dell'agevolazione**, secondo quanto previsto dal comma 4, lettera a), nei casi di **revoca del provvedimento di sequestro**, in qualunque stato e grado del procedimento.

2. Il *Ministero* può procedere alla **revoca totale del finanziamento agevolato**, secondo quanto previsto dal comma 4, lettera b), nei casi in cui *l'impresa beneficiaria*:

a) abbia reso, nelle *DSAN*, nel modulo di domanda o in qualunque altra fase del procedimento **dichiarazioni mendaci** o erronee ovvero esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

b) **non sia stata in possesso**, all'atto di presentazione della domanda di cui all'articolo 7, **dei requisiti di cui all'articolo 3**;

c) **non invii al Ministero, entro due mesi dalla conclusione del programma di sviluppo, la relazione finale** di cui all'articolo 8, comma 3, **attestante le attività complessivamente svolte** entro i due anni dalla data della prima erogazione del finanziamento agevolato;

d) non consenta i controlli del Ministero o degli altri soggetti incaricati.

Revoca del finanziamento (Art. 10) (segue)

3. Il *Ministero* può procedere alla **revoca parziale del finanziamento agevolato**, secondo quanto previsto dal comma 4, lettera c), nei casi in cui *l'impresa beneficiaria*:

- a) **non abbia rimborsato le rate del finanziamento agevolato per due scadenze consecutive** previste dal piano di ammortamento;
- b) **sia posta in liquidazione, ovvero sia stata aperta nei suoi confronti un'altra procedura concorsuale con finalità liquidatorie e cessazione dell'attività.**

Revoca del finanziamento (Art. 10) (segue)

4. Nei casi indicati ai commi 1, 2 e 3, il *Ministero* può procedere, alternativamente, a:

a) **revoca dell'agevolazione: può essere revocata l'agevolazione** contenuta nel finanziamento agevolato, consistente nell'ammontare dell'*ESL* calcolato secondo quanto previsto all'articolo 6. **In tali casi il *Ministero* definisce un nuovo piano di ammortamento per il capitale ancora a scadere, regolato al tasso d'interesse di cui all'articolo 6, comma 2.** L'*impresa beneficiaria* è tenuta a corrispondere al *Ministero* le rate non ancora rimborsate come definite dal nuovo piano di ammortamento;

b) **revoca totale del finanziamento:** in tale caso l'*impresa beneficiaria* restituisce al *Ministero* gli interessi sulle rate rimborsate al tasso di cui all'articolo 6, comma 2, **incrementato di tre punti percentuali e il capitale ancora a scadere maggiorato degli interessi allo stesso tasso.** Gli interessi sono calcolati dalla data di erogazione del finanziamento agevolato fino alla data dell'effettiva restituzione al *Ministero* delle somme erogate;

c) **revoca parziale del finanziamento:** il finanziamento erogato può essere revocato per la quota ancora non rimborsata al *Ministero* alla data della revoca. In tale caso l'*impresa beneficiaria* restituisce al *Ministero* l'importo revocato maggiorato del tasso d'interesse legale. Gli interessi legali sono calcolati dalla data di revoca del finanziamento agevolato fino alla data dell'effettiva restituzione al *Ministero* delle somme erogate.

